

Resolamento comunale per la sestione del patrimonio arboreo

delibera di C.C. n. 92 del 6.10.1997



Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Redazione del regolamento

Rilevata l'importanza vitale che la vegetazione arborea riveste ai fini paesaggistici, socio-culturali e igienico-ambientali per la città di Avezzano e per il suo territorio, viene redatto il presente Regolamento contenente norme atte a garantirne la tutela ed una razionale gestione.

Tali disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da leggi statali, regionali, relativi regolamenti e statuti.

Art. 2 Patrimonio arboreo

Tutti gli alberi presenti sul territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, il patrimonio storico-ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

Art. 3 Obbligo del parere della Commissione, per interventi pubblici

Tutti gli interventi da eseguire sul patrimonio arboreo pubblico consistenti nel taglio, abbattimento, potatura e quelli che comunque incidano su tale patrimonio, nonché l'impianto di nuovi soggetti arborei in numero tale da incidere sugli aspetti paesaggistico ambientali, sono sottoposti al parere della Commissione per la gestione del verde.

Non è obbligatorio il parere di cui sopra per gli interventi su singoli soggetti non tutelati, quelli di carattere urgente inerenti questioni di pubblica incolumità che potranno essere effettuati con ordinanza Sindacale, quelli derivanti da esigenze fito-sanitarie, di igiene e salute delle piante, che potranno essere effettuati con disposizione del Dirigente del Settore competente.

Art. 4 Obbligo di autorizzazione per interventi privati

Gli interventi sul patrimonio arboreo privato , fatti salvi casi particolari previsti nel presente Regolamento, consistenti nel taglio, abbattimento, potatura di soggetti arborei sottoposti a tutela, inseriti nell'elenco di cui all'art. 5 , sono oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Comune, previo parere della Commissione per la gestione del verde appositamente istituita, resa nei modi stabiliti dal presente regolamento.



Titolo II CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO

Art . 5 Catasto delle piante

Presso l'Assessorato all'Ambiente, é istituito il catasto delle Piante. Entro 60 gg. dal suo insediamento, la Commissione per la Gestione del Verde Urbano, sentiti i competenti Uffici Comunali, definisce ì criteri per la creazione del catasto delle piante e stila l'elenco delle specie arboree da sottoporre a regime di tutela.

Art. 6 Acquisizione delle informazioni

Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Assessorato all'Ambiente, sentiti i competenti Uffici Comunali, formulerà un piano di lavoro per indicare le modalità con le quali i cittadini forniranno le informazioni sugli alberi e arbusti posseduti e le modalità di rilievo e catalogazione del patrimonio pubblico.

Art. 7 Piano di gestione del patrimonio arboreo pubblico

Il censimento delle specie presenti sul territorio, effettuato attraverso il rilevamento della situazione in atto e la catalogazione delle specie, costituirà materiale fondamentale per il "Piano per la gestione del Patrimonio arboreo pubblico" da redigere successivamente tenendo conto dei seguenti contenuti ed indirizzi generali:

- redazione di cartografia tematica sulla situazione di fatto; rilevazione ed evidenziazione delle situazioni di eventuale conflittualità tra soggetti arborei e ambiente urbano;
- rilevazione della situazione fito-sanitaria delle piante;
- redazione di apposito elenco di specie che possono essere messe a dimora in ambiente urbano sulla base di criteri di compatibilità appositamente formulati (morfologica, ecologica, ecc.) ed in relazione ad ambiti urbani definiti (strade, piazze, parchi, ecc.);
- redazione di programma di intervento che preveda le modalità ed i tempi di adeguamento delle situazioni di conflittualità e di rilievo fito-sanitarie rilevate, con indicazione degli ambiti minimi di intervento;
- redazione cartografia tematica di progetto;
- redazione di norme di attuazione con esplicito rimando a piani operativi esecutivi di intervento che effettueranno anche la quantificazione dei costi;
- predisposizione del disciplinare attuativo qualora non ancora redatto dalla Amministrazione Comunale.



Il piano per la gestione del patrimonio arboreo pubblico, redatto d'Ufficio o attraverso professionalità esterne nei modi previsti dalla legge, sarà sottoposto al parere della Commissione per la gestione del verde urbano.

Art. 8 Obblighi dei cittadini

I cittadini sono tenuti a fornire all'Assessorato all'Ambiente le informazioni richieste inerenti gli alberi e di arbusti esistenti nell'ambito delle loro proprietà, secondo I criteri e le modalità riportate nel presente Regolamento e/o stabilite dalla Commissione, entro 60 gg. dalla richiesta.

Qualora i cittadini non ottemperino a quanto richiesto, sarà avviato il rilievo d'Ufficio con eventuale rivalsa delle spese sui cittadini ai sensi delle leggi vigenti.



Titolo III INTERVENTI SULLE ALBERATURE

CAPO I ALBERATURE PUBBLICHE

Art . 9 Abbattimento

L'abbattimento di alberi è da ritenere in via generale una operazione del tutto eccezionale ai fini della tutela e conservazione del patrimonio arboreo; ove necessario sarà comunque subordinato all'impegno da parte dell'interessato a reimpiantare nuovi soggetti arborei secondo il seguente criterio:

Qualora Enti Pubblici (Comune, Comunità Montana, Regione, Provincia, ecc.) prevedano la realizzazione di opere in aree ove siano presenti alberi, il progetto di realizzazione delle stesse dovrà prevedere lo spostamento degli alberi nell'ambito della zona interessata dall'opera o in altro luogo indicato dal competente Ufficio Comunale.

Ove per fondate ragioni di carattere economico, ambientale, ecc. non possa procedersi allo spostamento ma debba necessariamente eseguirsi il taglio degli alberi, gli stessi Enti sono obbligati a prevedere nei progetti la messa a dimora di un numero di piante doppio di quelle da abbattere, di specie autoctone, in luoghi come sopra determinati. Le ragioni che sottintendono all'abbattimento dovranno risultare da apposita relazione a firma del progettista, anche inserita nella relazione generale dell'opera.

Art. 10 Ripristini

La funzionalità delle alberature, alterata a seguito di eventuali abbattimenti, verrà ripristinata o modificata tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano ed in base a quanto previsto nel piano di gestione di cui all'art. 7.

A tal fine il progetto di abbattimento, da sottoporre eventualmente al parere della Commissione per la gestione del verde, dovrà contenere apposita relazione relativa alle sistemazioni ambientali.

Art. 11 Nuovi impianti

L'impianto di nuove essenze e la potatura di quelle esistenti dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.



Art. 12 Alberature stradali, pinete, boschi

Gli interventi su alberature stradali, pinete, boschi, dovranno essere predisposti ai sensi dell'art. 7

Possono fare eccezione gli interventi di cui all'art. 3 secondo comma.



CAPO II - ALBERATURE PRIVATE

Art. 13 Abbattimento

In adempimento alle finalità di cui all'art, 1 e art. 2 del presente Regolamento, nell'ambito dei centri edificati del Comune di Avezzano l'abbattimento o la capitozzatura delle piante soggette a tutela ai sensi dell'art. 5, restano subordinate a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e, ove necessario, al parere della Commissione per la Gestione del verde secondo quanto previsto nel presente regolamento.

In ogni caso l'abbattimento di qualsiasi pianta, anche non tutelata, ma inserita nel catasto delle piante, è subordinato alla assunzione da parte dell'interessato dell'obbligo di messa a dimora di un numero di piante, di specie autoctone, pari a quelle da abbattere se il taglio deriva da problemi di stabilità o fito-sanitari, in numero doppio se il taglio non deriva da tali cause, nel medesimo luogo o, ove non possibile su altro terreno di proprietà o ,ove non disponibile, in luogo indicato dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di soggetto non tutelato l'interessato comunica il proprio intendimento al Comune fornendo notizie in merito alle ragioni dell'abbattimento, alla specie da abbattere, sue dimensioni e luogo in cui vegeta ed il luogo in cui intende impiantare i nuovi alberi.

Art. 14 Autorizzazione

Per interventi di qualsiasi natura su alberi tutelati, occorre richiedere autorizzazione il cui rilascio che è subordinato alla presentazione, da parte dei proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, corredando la richiesta di :

- a. idonea documentazione fotografica;
- b. mappa catastale o aerofotogrammetrica con indicazione della posizione della pianta;
- c. dimensioni della pianta (altezza del tronco misurata dalla quota marciapiede o strada all'imposta della chioma, diametro tronco alla base, diametro della chioma) e tipo di essenza:
- d. relazione da parte di tecnico esperto (dottore in scienze forestali o simile);
- d. quant'altro necessario a definire lo stato di necessità lamentato.

L'istruttoria preliminare sulla completezza della documentazione verrà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione dagli Uffici del Settore competente per la gestione del verde che entro la stessa data procederanno alla richiesta di eventuale documentazione mancante con interruzione dei termini che ridecorreranno alla data della integrazione, e, ove necessario, trasmetteranno successivamente la pratica completa alla Commissione per la Gestione del Verde che la definirà nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta in caso contrario l'autorizzazione si intende resa.



Art. 15 Denuncia di attività

Qualora l'abbattimento di alberi tutelati sia reso necessario per ragioni di incolumità pubblica, o per gravi ragioni fito-sanitarie, l'autorizzazione di cui sopra può essere sostituita da una denuncia di attività, presentata 5 giorni prima della esecuzione, da parte dell'interessato con allegata relazione da parte di tecnico abilitato nella specifica materia che conterrà tutte le indicazioni relative all'albero ed alle ragioni che ne richiedono l'abbattimento.

Art. 16 Obblighi dei privati

Qualora opere edilizie (recinzioni, fabbricati, ecc.) debbano essere realizzate da privati in aree ove esistano alberi, ai fini del mantenimento del patrimonio arboreo, l'interessato è obbligato a prevedere, a propria cura e spese, il trasferimento degli alberi in zona adiacente o ove non possibile in altro terreno di proprietà o, ove mancante, in luogo indicato dal competente Ufficio Comunale.

Qualora il trasferimento non sia possibile per ragioni che vanno descritte in apposita relazione, la concessione edilizia e comunque la realizzazione dell'opera è subordinata all'assunzione dell'obbligo da parte dell'interessato della messa a dimora di un numero di piante pari a quelle esistenti di specie autoctone con modalità di ubicazione di cui al precedente comma.

Tutti i progetti riguardanti opere edilizie ed urbanistiche dovranno essere completi del rilievo degli elementi vegetazionali (alberi ed aree verdi) in qualunque modo interessati dalle opere.

Per i passi carrabili esistenti, che si trovano in condizioni di cattiva accessibilità causa la presenza di alberi sui marciapiedi, i titolari del passo possono chiedere, con la procedura di cui all'art. 14, di abbattere l'albero obbligandosi al reimpianto di nuovo soggetto della stessa specie, alto almeno cm 180 con circonferenza alla base di cm 10, nelle immediate vicinanze di quello da abbattere o in luogo indicato dagli Uffici Comunali competenti. Tale richiesta non è soggetta al parere della Commissione di cui all'art. 3 a meno che l'albero da tagliare non appartenga a specie tutelate.

Art. 17 Modalità di presentazione delle domande

Tutte le istanze e comunicazioni relative al trasferimento, abbattimento, ecc, devono essere indirizzate al Sindaco e trasmesse dal Protocollo Generale al Settore competente per la gestione del verde che curerà l'istruttoria preliminare relativa al controllo della completezza della documentazione e alla eventuale richiesta di quella mancante.



CAPO III -PRESCRIZIONI COMUNI AD INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 18 Nuovi impianti e potature

I nuovi impianti eseguiti da ente pubblico sono regolati dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento e, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'art. 892 e seguenti del codice civile.

E' fatto assoluto divieto di affiggere in qualsiasi modo manifesti o qualsiasi altro impianto pubblicitario o di altra natura sugli alberi.



TITOLO IV

RECINZIONI, CONFINI AGRICOLI, AREE INSALUBRI

Art. 19 Recinzioni

E' consentita ed \acute{e} incentivata la recinzione degli edifici pubblici e privati, mediante l'impianto di alberi e arbusti preferibilmente appartenenti a specie autoctone .

L'Amministrazione Comunale può finanziare e attuare progetti, in collaborazione con gli alunni delle scuole, per la realizzazione di giardini e di recinzioni con alberi sia delle aree interessate dai complessi scolastici, sia di altre aree destinate a verde pubblico.

Art. 20 Siepi

E' consentito ed é incentivato il reimpianto di siepi per la delimitazione dei confini agricoli al fine di rendere il paesaggio agricolo ad alto valore percettivo e ricreare le condizioni per ospitare la fauna e la microfauna di notevole utilità per l'agricoltura.

Art. 21 Inquinamento acustico e ambientale

É' fatto obbligo ai proprietari di industrie insalubri prima e seconda classe elencate con Decreto del Ministero della Sanità del 19.11.1981, G.U, n. 337 del 9.12.1981 e successive modifiche, di discoteche, di piantare alberi idonei ad assorbire il rumore, a purificare l'aria, a mimetizzare gli edifici, a riqualificare l'ambiente. La messa a dimora delle piante, ove possibile, deve coprire l'intero perimetro del fabbricato interessato.



Titolo V TUTELE FITOSANITARIE

Art. 22 Interventi sui Platani

Gli interventi su piante di platano sono regolati dal decreto ministeriale del 3 settembre 1987 n. 412 Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano.

Potature e/o abbattimenti di dette piante saranno pertanto consentiti previo accertamento e conseguente parere dell'osservatorio regionale sulle malattie delle piante, opportunamente interpellato dalla Commissione.

Agli inadempimenti saranno applicate la norme previste dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 412 dei 1987.



Titolo VI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Vigilanza

La vigilanza delle presenti disposizioni sarà esercitata dai Vigili Urbani, dal Corpo Forestale dello stato e dalle forze dell'Ordine.

Le Associazioni Ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente potranno collaborare con gli Enti istituzionali per la vigilanza sul territorio.

Art. 24 Danni al patrimonio Comunale

Chiunque causi danni a un albero di proprietà comunale é tenuto a pagare alla Amministrazione comunale una somma pari al valore del danno. Sarà compito della commissione per la Gestione del verde urbano valutare l'ammontare del danno in base a parametri all'uopo stabiliti dalla commissione stessa.

La procedura di risarcimento e dunque la quantificazione del danno, non potrà eseguirsi se la responsabilità dell'accaduto non é comprovata da verbale redatto da un pubblico ufficiale.

Art. 25 Risarcimento danni

I danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose, verranno risarciti dall'Amministrazione comunale solo se comprovati da verbale di un pubblico ufficiale e da una relazione tecnica dell'Assessorato all'Ambiente.

Nel caso di danni di piccola entità e difficilmente rilevabili a distanza di tempo, come ad esempio quelli provocati a un autoveicolo in sosta dalla caduta di un ramo di piccole dimensioni, é ritenuto sufficiente e probatorio solo il verbale di un pubblico ufficiale.

Art. 26 Normativa di riferimento

L'inadempienza alle norme del Regolamento per la gestione del patrimonio arboreo della città, nonché dagli articoli del presente disciplinare, é regolamentata dalle vigenti norme statali e regionali, con particolare riferimento a:

- Legge n. 1089 del 1939 Tutela delle cose di interesse storico e artistico
- Legge n. 1497 del 1939 Protezione delle bellezze naturali
- Regio decreto n. 1357 del 1940 Regolamento applicativo della legge n. 1497 del 1939
- D.M. 21/9/1984 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, ... (omissis)



- D. L. n. 312 27/6/1985 Disposizioni urgenti. per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- Legge n. 431 del 1985 Conversione In Legge con modificazioni del decreto legge n. 312 27/6/1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- Art. 635 codice penale Danneggiamento chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose o immobili altrui é punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a L. 600.000(*).

La pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;... (omissis);
- 2) sopra Opere destinate all'irrigazione;
- 3) sopra piante di viti, ai alberi o arbusti fioriferi o su boschi, selve e foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
- Art. 734 Codice penale Distruzione o deturpamento delle bellezze naturali Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione della autorità, é punito con ammenda da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 (*).
- Art. 500 codice penale Diffusione di una malattia delle piante o degli animali Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, é punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena della multa é da L. 200.000 a L. 4.000.000 (*).
- *) Per i progressivi aggiornamenti della multa originaria vedi, la prima nota in calce all'art. 246 codice penale (n.d.r.. -La nota é tratta dall'edizione del codice penale e nome complementati, a cura di G. Conso Milano, dott. A. Giuffré editore 1982)
- Art. 892 codice civile Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli unì e gli altri non dispongono, devono essere osservate le. seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza minima dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione; o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio,



proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro

- Art. 893 codice civile - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine di terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e .strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

- Art. 894 codice Civile - Alberi a distanza non legale

Il vicino può esigere che ai estirpino gli alberi e le siepi che sono piantate o nascono a distanza minore ai quelle indicate dagli articoli precedenti.

- Art. 895 Codice civile - Divieto di piantare alberi a distanza non legale

Se si é acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore ai quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non ai applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

- Art. 596 codice civile - Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi privati. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono ai proprietario del fondo ove sono caduti.'

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

- Art. 898 codice civile - comunione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed é mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno dei fondi é recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini dei confini esistenti.

- Art. 899 codice civile - comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune, non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza al taglio.

Art. 2043 codice Civile .- Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



Art. 27 Sanzioni

Chiunque eseguirà lavori sul territorio Comunale contravvenendo a quanto previsto dal presente Regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste da leggi statali e regionali, verrà punito con una sanzione da commisurarsi in base alla gravità dell'infrazione da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Qualora l'infrazione è relativa a danni arrecati al patrimonio comunale la sanzione si applica in misura doppia.

Se l'infrazione commessa ha comportato l'abbattimento di alberi, oltre la sanzione di cui sopra l'interessato è obbligato alla messa a dimora, comprensiva di tutte le spese, di un numero di piante pari al doppio di quelle tagliate in luogo stabilito dalla Amministrazione Comunale.

Qualora, dopo emessa ordinanza di esecuzione, l'interessato non ottemperi entro i termini assegnati, redatto verbale di inottemperanza, i lavori saranno eseguiti in proprio dal Comune rivalendosi delle spese sostenute sull'autore dell'infrazione nei modi di legge.

Art. 28 Responsabilità

La responsabilità civile e penale per caduta di alberi, anche con il concorso di eventi atmosferici, causata da lavori non autorizzati o eseguiti non a regola d'arte da imprese o da privati resta a carico dell'esecutore di tali lavori.



Titolo VII OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 29 Gestione del patrimonio arboreo

L'Amministrazione comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, del patrimonio arboreo pubblico secondo le norme del presente Regolamento .

L'amministrazione Comunale controlla altresì che il patrimonio arboreo privato venga sottoposto ad una gestione egualmente oculata e , attraverso la Commissione per la Gestione del Verde Urbano, fornisce indirizzi, a chiunque li richieda, in merito alla gestione dei soggetti tutelati e chiarimenti riguardanti quanto riportato nel presente regolamento. Non fornisce invece pareri ufficiali su stabilità e fitopatie di alberature private, al di fuori delle domande di abbattimento previste dal Regolamento. Per tali pareri ci si dovrà invece rivolgere a tecnici abilitati nelle specifiche discipline.

L'Amministrazione Comunale comunica agli organi collegiali comunali e notifica preventivamente alla cittadinanza tramite gli organi di stampa, eventuali operazioni straordinarie di particolare rilievo sulle alberature pubbliche.

I progetti di opere pubbliche dovranno prevedere, ove possibile, recinzioni con alberi e/o arbusti secondo i criteri di cui all'art. 20.

I progetti di opere pubbliche che in qualunque misura prevedano interventi sul patrimonio arboreo dovranno contenere il disciplinare attuativo opportunamente integrato in funzione degli specifici interventi previsti.

Art. 30 Programma di intervento

L'Amministrazione Comunale, dopo la approvazione del presente regolamento, redige un programma di intervento con il quale individua aree ove i cittadini e gli Enti interessati, allo scopo autorizzati, possono mettere a dimora alberi.

Art. 31 Divulgazione e iniziative

L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato all'Ambiente e con la collaborazione delle Associazioni Ambientaliste, farà conoscere il presente Regolamento alla popolazione con iniziative volte a sensibilizzare soprattutto i giovani alla conoscenza e al rispetto di tutte le piante.

La stessa Amministrazione anche in collaborazione con le Associazioni Ambientaliste e con l'Istituto Professionale di stato per l'Agricoltura "A. Serpieri ", l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avezzano, può organizzare corsi informativi e formativi sul presente Regolamento e su altri temi inerenti la gestione del verde.

E' istituita la Festa degli Alberi che sarà celebrata in primavera in collaborazione con



Legambiente, le Associazioni ambientaliste, le scuole l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avezzano.

Nell'ambito di tale manifestazione l'Amministrazione Comunale promuove la seguente iniziativa:

a. pianta un albero per ogni nuovo nato nel comune in quell'anno; in applicazione della Legge 113/92;

e potrà promuovere le ulteriori seguenti iniziative:

- b. premiazione ed eventuale finanziamento dei migliori 3 progetti per il reimpianto di siepi lungo i confini agricoli pervenuti almeno 60 giorni prima;
- c. promozione ed eventuale contribuzione alla recinzione di edifici pubblici e privati fornendo, a chi ne fa richiesta d'intesa con l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste, piante per un totale complessivo di 300.

Il tutto compatibilmente con le previsioni di bilancio.



Titolo VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Verifiche periodiche

Il presente regolamento è soggetto a verifiche periodiche al fine di controllare che le norme in esso contenute corrispondano effettivamente alle necessità che ne hanno reso indispensabile la redazione e siano adeguate alla corretta gestione del patrimonio arboreo.

Art. 33 Progetti di opere pubbliche

Il presente regolamento dovrà obbligatoriamente essere tenuto in considerazione nei progetti di opere pubbliche che prevedano lavori che interessino il patrimonio arboreo.

Art. 34 Aree protette

Il presente Regolamento, per la parte riferita agli interventi sui soggetti arborei, non è applicabile nelle aree protette, parchi, riserve, ecc, già oggetto di speciale tutela normativa Statale, Regionale, Comunale, qualora tale normativa disciplini opportunamente gli stessi interventi.

Art. 35 Disciplinare attuativo

L'Amministrazione Comunale redige apposito disciplinare attuativo per la regolamentazione degli interventi da effettuare sul patrimonio verde anche suddiviso in sezioni riguardanti gli elementi costitutivi di tale patrimonio: alberi, erbe, aree verdi, boschi, ect.

Tale disciplinare dovrà essere allegato al capitolato d'appalto dei lavori.

Art. 36 Norma transitoria e finale

I progetti di opere pubbliche in corso di redazione e non ancora approvati dalla Amministrazione Comunale dovranno obbligatoriamente tenere conto delle disposizioni del presente regolamento. Ove possibile anche ,quelli approvati ma non ancora appaltati,

Nelle more della nomina della Commissione di cui all'art. 3, il relativo parere può essere sostituito da quello del Dirigente cui compete la realizzazione dell'opera accompagnato da relazione di Tecnico o Ente competente in funzione della natura degli interventi di concerto con la competente Commissione Consiliare.